



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DELLA MONICA, D’AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, GALPERTI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, NEROZZI, BIONDELLI, SCANU e LEDDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2010**

Modifiche all’articolo 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione

ONOREVOLI SENATORI. – Una delle questioni di maggiore rilievo relative al trattamento di coloro che collaborano con la giustizia, emerse nell'ambito dei lavori preparatori della legge 13 febbraio 2001, n. 45, è stata quella inerente alle cosiddette «dichiarazioni a rate». L'articolo 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dalla citata legge n. 45 del 2001, ha a tal fine previsto che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia devono essere racchiuse in un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, da rendere al procuratore della Repubblica entro il termine di centottanta giorni dalla data della manifestazione della volontà di collaborare.

L'inosservanza del termine determina, ai sensi dei commi 7 e 9 del medesimo articolo 16-*quater*, la sanzione processuale della inutilizzabilità delle dichiarazioni, oltre alla inapplicabilità dei benefici penali e penitenziari previsti dagli articoli 16-*quinquies* e 16-*nonies* del medesimo decreto-legge.

Il principio, in astratto condivisibile, ha trovato i suoi limiti nella esperienza attuativa dinanzi alla particolare rilevanza e complessità di talune collaborazioni e alla pluralità degli impegni processuali nei quali coloro che collaborano con la giustizia sono chiamati, specie nella fase di avvio della collaborazione medesima. È dunque apparso chiaro come il termine di centottanta giorni sia diventato un termine sfavorevole proprio per le collaborazioni più rilevanti e complesse e, quindi, di maggiore interesse per la giustizia, oltre ad essere non interamente fruibile.

Appare, quindi, opportuno introdurre un correttivo, anche al fine di non disperdere dichiarazioni rese oltre il termine non per una maliziosa strategia del ritardo o del ricatto, ma per la genuina impossibilità di corrispondere all'obbligo di rispettarlo.

Il presente disegno di legge propone pertanto di configurare un sistema nel quale la richiesta di assegnazione di un termine ulteriore da parte del procuratore della Repubblica sia soggetta alla verifica del giudice per le indagini preliminari, che sarebbe chiamato a valutare la sussistenza di comprovate e documentate esigenze.

Il giudice potrebbe essere adito anche più volte, fermo restando che il termine concesso dovrebbe essere commisurato alle esigenze rappresentate, e che comunque non potrebbe essere superato il limite massimo di ulteriori centottanta giorni di proroga.

Tra le esigenze idonee a legittimare la proroga si enuncia non solo la complessità della collaborazione, ma anche il legittimo impedimento del collaboratore o del suo difensore a rendere o ad assistere alle dichiarazioni, che troverebbe nella disciplina ordinaria del processo penale un coerente riferimento e che, in caso di concomitanti impegni processuali o ragioni di salute, risulterebbe agevolmente documentabile.

Non può omettersi, tra l'altro, la considerazione che la Corte di Cassazione, nella sentenza a sezioni unite n. 1149 del 25 settembre 2009, ha tenuto a chiarire che «la fisionomia della norma, presentata in data 11 marzo 1997, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno dell'epoca, era radicalmente diversa. La progettata formulazione originaria della norma, infatti, introduceva il nuovo

istituto processuale del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la cui redazione, da compiere entro centottanta giorni, rappresentava il presupposto per godere delle circostanze attenuanti, delle misure di protezione e dei benefici penitenziari connessi alle condotte di dissociazione attiva. Non era prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti dopo i centottanta giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare. Si riteneva, invero, che il rischio di non conseguire i benefici previsti dalla legge per la collaborazione potesse costituire un forte incentivo alla tempestività delle dichiarazioni. Nel corso dei lavori parlamentari, però, si ritenne che tale sanzione non fosse sufficiente per raggiungere gli effetti desiderati e, quindi, dopo la presentazione di alcuni emendamenti, si pervenne alla stesura ed approvazione della norma nella [attuale formulazione], che prevede anche la sanzione della inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni tardive dei collaboranti, ritenuta, evidentemente, più incisiva, colpendo, oltre che la posizione personale del collaborante, il processo ed in particolare il procedimento di formazione ed acquisizione delle prove. Si tratta di una norma certamente singolare perché sembra non tenere nel debito conto che il ritardo del collaboratore nel rendere alcune dichiarazioni può certo essere fonte di rischi per la genuinità delle dichiarazioni e può essere determinato da finalità che nulla hanno a che vedere con le esigenze di giustizia, ma può anche essere determinato da timore, o meglio paura, dovuto al fatto che chi dovrebbe essere accusato si trovi ancora in stato di libertà e, quindi, in condizione di nuocere anche gravemente, da un non preciso ricordo di alcuni fatti e circostanze, frutto di una ricostruzione degli eventi, spesso assai complessi, non ancora del tutto compiuta e dalla ritenuta, anche se talvolta erronea, irrilevanza o assenza di particolare gravità di alcune circostanze omesse nei primi interrogatori. Singolarità che, invero,

rischia, specialmente se la norma dovesse essere interpretata nella sua massima portata di inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia, di suscitare forti dubbi di costituzionalità sotto il profilo della ragionevolezza, come è stato osservato da autorevole dottrina, perché la disposizione, come si è già messo in evidenza, non si limita a prevedere una sanzione - sul piano del rapporto sinallagmatico con lo Stato - nei confronti del collaborante che violi ingiustificatamente un suo obbligo, ma impedisce al giudice di avvalersi del contenuto dimostrativo di dichiarazioni che possono assumere un valore insostituibile ai fini della prova di fatti di grande rilevanza penale».

E ancora: «La assunzione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre i centottanta giorni, infatti, non si può ritenere *contra legem* perché nella legge processuale non esiste per il Pubblico Ministero e per la Polizia Giudiziaria alcun divieto di raccogliere tali dichiarazioni».

«D'altra parte ove non si accedesse a tale interpretazione vi sarebbero seri dubbi di costituzionalità della norma per violazione dell'articolo 112 della Costituzione che impone al Pubblico Ministero di esercitare obbligatoriamente l'azione penale. Neppure è ravvisabile nell'ipotesi di cui al comma IX dell'articolo 16-*quater* citato una inutilizzabilità assoluta per violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento perché è del tutto lecita, ed anzi doverosa, nel nostro sistema processuale l'assunzione e la utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che valgono come prova - anche se questa deve essere valutata secondo i criteri dettati dall'articolo 192 commi III e IV c.p.p. -, né le dichiarazioni tardivamente rese dal collaborante sono in grado di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di difesa, dal momento che si tratta di una assunzione che si svolge secondo i canoni prescritti per siffatti atti nella fase delle indagini preliminari.

La presente proposta riprende in gran parte il contenuto della delibera approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare nella seduta del 27 novembre 2002, e delle acquisizioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.

Al riguardo le esigenze manifestate, nel corso delle audizioni della Commissione, dal procuratore nazionale antimafia, dai procuratori distrettuali e dai responsabili delle forze di polizia giudiziaria impegnati nel contrasto investigativo antimafia rendono necessari un rapido esame del presente disegno di legge e, auspicabilmente, una celere approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di procedimenti nei quali il collaboratore debba essere sentito, o si verifichino nel termine concesso dalla legge ipotesi di legittimo impedimento del collaboratore a sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi e sempre che questi non possa essere sostituito, il procuratore della Repubblica può richiedere al giudice per le indagini preliminari la proroga del termine di cui al comma 1 per un periodo proporzionato all'entità e alla durata dell'impedimento ovvero alla complessità della collaborazione e, comunque, non superiore a centottanta giorni. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e contiene, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei fatti e degli elementi su cui si fonda. Alla richiesta è allegata l'eventuale documentazione. Qualora sia stata concessa una proroga inferiore a centottanta giorni, la richiesta può essere ulteriormente presentata prima della scadenza, ma il termine complessivamente concesso non può comunque superare i centottanta giorni. Il giudice per le indagini preliminari autorizza la pro-

roga con decreto motivato da emanare entro sette giorni dalla presentazione della richiesta comunicandolo immediatamente al procuratore della Repubblica. Le dichiarazioni rilasciate dopo la scadenza del termine e prima che il giudice per le indagini preliminari decida sulla richiesta del procuratore della Repubblica sono utilizzabili se rese entro il limite di tempo stabilito nella proroga successivamente intervenuta.»;

b) al comma 9, alle parole: «Le dichiarazioni» sono premesse le seguenti: «Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis*,».



